N. R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Prima Sezione Civile

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. magistrati:
dott.ssa Matilde BETTI - Presidente
dott.ssa Silvia MIGLIORI - Giudice relatore ed estensore
dr.ssa Carmen GIRALDI - Giudice
nel procedimento sopra emarginato, avente a oggetto: istanza ex art. 337 bis c.c., promosso da:

, nata a il , assistita e difesa in giudizio dall'Avv. presso il cui studio in , è elettivamente domiciliata

ricorrente

CONTRO

il , assistito e difeso in giudizio dagli e ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in ,

resistente

esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero,
sentito il Giudice Relatore,
ha pronunciato, il seguente

DECRETO

1. e hanno intrattenuto una relazione sentimentale, dalla quale è nato, il 2015, riconosciuto da entrambi i genitori.

La convivenza è cessata nel settembre 2016, quando la signora si è trasferita in un altro appartamento con il figlio

Con ricorso proposto il 21 ottobre 2016 la signora ha domandato che:

- il bambino sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- il signor possa vedere e tenere con sè il figlio con le modalità indicate a pag. 14 del ricorso;
- il padre contribuisca al mantenimento del minore pagando la somma mensile di € 600,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.

Si è ritualmente costituito in giudizio il resistente, il quale ha concordato sull'affidamento condiviso e sul collocamento presso la madre di ma ha domandato una regolamentazione parzialmente diversa del regime di visita e la previsione di un contributo a suo carico di € 200,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del bambino, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Nell'udienza del 21 marzo 2017 le parti hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti introduttivi e in particolare la signora ha affermato che da novembre 2016 il signor le versava € 200,00 per il mantenimento ordinario del figlio.

Con provvedimento depositato il 28 settembre 2017 il Tribunale di Bologna:

- ha autorizzato il trasferimento della signora e di a , presso l'abitazione dei genitori;
- ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di organizzare incontri protetti tra il padre e il figlio, incontri che "*dovranno avvenire alla presenza degli operatori o di persone da questi ultimi individuate e che si terranno, allo stato, a fine settimana alternati nei giorni di sabato dalle ore 10,00 alle 20,00 e di domenica parimenti dalle ore 10,00 alle ore 20,00*";
- ha disposto C.T.U., nominando il dott

L'autorizzazione al trasferimento del minore con la madre in è stata emessa sulla base delle seguenti considerazioni:

- la condanna di alla sanzione di anni due di reclusione per il delitto di maltrattamenti in pregiudizio della convivente, posti in essere anche alla presenza di ;
- la dimostrata, persistente aggressività del resistente nei confronti della signora in particolare, l'uomo:
  - il 20 luglio 2017 ha inviato alla ex convivente una mail a cui era allegato un "*link*" contenente il video di una canzone intitolata "*La verità*", video che terminava con la morte di un uomo vestito da Babbo Natale, ucciso nel corso di una rapina;
  - in data 25 luglio 2017, anche alla presenza di un operatore dei servizi, avrebbe intimidito la ricorrente ponendosi davanti a lei e mostrandole il proprio dito indice e quello medio che ruotavano attorno come a dire "*devi morire*";
- la circostanza che la signora a Bologna era sola, dato che i suoi genitori abitano in e sua sorella a , e che verosimilmente tale situazione accresceva lo stato di preoccupazione e agitazione della stessa, con possibili ripercussioni sul figlio.

I Servizi Sociali di hanno inizialmente evidenziato e dimostrato gravi difficoltà organizzative, ma hanno nondimeno individuato un luogo neutro (l'asilo nido) per gli incontri tra padre e figlio.
Hanno inoltre dato atto che -vista l'altissima conflittualità non solo tra i genitori, ma anche tra i loro nuclei familiari- si doveva per il momento "*escludere tassativamente*" il coinvolgimento di un parente delle parti come figura preposta, con la sua presenza, a garantire il sereno svolgimento delle visite. A questo scopo hanno pertanto stipulato

una collaborazione con uno psicologo libero professionista, suggerendo peraltro l'opportunità che la signora restasse nelle vicinanze del posto in cui si trovavano il signor e il bambino per ogni eventuale necessità di quest'ultimo, ancora in tenera età (cfr. missiva dei Servizi Sociali di del 15 novembre 2017).

Con mail spedita il 12 dicembre 2017, il dott. , sentite le parti e i rispettivi consulenti, ha concordato che fossero al più presto organizzati gli incontri con le modalità proposte dai Servizi, ovvero, inizialmente due ore a fine settimane alterne nel luogo protetto indicato dalla struttura e alla presenza di un operatore individuato dalla stessa.

La C.T.U. è stata depositata il 13 ottobre 2018.

Nell'udienza del 31 ottobre 2018 la signora ha dichiarato che:

- attualmente abita a con , non ha spese per l'abitazione, anche se in futuro intende acquistare un appartamento;
- lavora come insegnante di scuola elementare e guadagna circa € 1.300,00 mensili, oltre alla tredicesima;
- dal novembre 2016 il signor le versa € 200,00 per il mantenimento ordinario del figlio, ma non paga sempre le spese straordinarie e anche quando le corrisponde lo fa con ritardo e dopo vari solleciti;
- attualmente le visite del resistente a bambino si svolgono secondo quanto stabilito nel decreto di questo Tribunale del settembre 2017.

Dal canto suo il signor ha affermato che:

- è un rappresentante di alcolici, con un contratto atipico e a tempo parziale; guadagna circa € 1.150,00/1.200,00 mensili, oltre a circa € 500,00 di tredicesima a dicembre e a circa € 300,00 di quattordicesima ad agosto; gode inoltre di alcuni "*benefit*": ha un'autovettura aziendale a esclusivo uso lavorativo (cosicchè quando se ne serve per ragioni personali deve fare fronte alle spese di autostrada e carburante) e un telefono aziendale, nonchè percepisce circa 80/100 euro mensili sotto forma di buoni pasto da € 5,16 l'uno;
- abita a in una casa in locazione per la quale versa un canone mensile di € 400,00; il suo ospite, , non contribuisce alle spese in quanto è disoccupato;
- ha sempre pagato le spese straordinarie sostenute nell'interesse di e se talvolta lo ha fatto in ritardo, ciò è stato dovuto a inadempienze della nel mandargli la documentazione di sostegno;
- a causa della cattiva organizzazione dei servizi sociali di spesso non riesce a vedere il figlio nei giorni prestabiliti; non lo incontra da circa un mese; fino ad agosto 2018 ha potuto visitare il bambino due ore il sabato e due ore la domenica, in luoghi protetti e alla presenza di uno psicologo indicato dai servizi; in settembre lo ha incontrato solo due sabati per due ore; in ottobre lo ha visto solo il giorno 6, sempre alla presenza di un educatrice designata dai Servizi; non riesce a visitare di domenica a causa dell'indisponibilità dei Servizi Sociali;
- il venerdì è un giorno lavorativo e non può prendere ferie due volte al mese.

Con la memoria autorizzata depositata 9 novembre 2018 la ricorrente ha concluso domandando che:

- valuti il Tribunale se disporre l'affidamento esclusivo o super esclusivo di alla madre, ovvero l'affidamento ai servizi sociali di ;
- collochi il bambino presso la madre, incaricando i suddetti servizi (in sinergia con l'Ambito Territoriale Sociale n. ASL , a cui la struttura fa capo) di organizzare le visite protette del padre al minore, anche eventualmente presso il consultorio familiare di , in sinergia con un coordinatore genitoriale individuato all'interno del Consultorio familiare dell'ASL, alla presenza di un operatore;
- preveda che gli incontri avvengano a fine settimana alternati, nelle giornate di venerdì e sabato, inizialmente per due ore al giorno, con facoltà di ampliarle gradualmente come orario (permettendo peraltro il pernottamento con il signor soltanto dopo il compimento del sesto anno di età) e in seguito anche di revocare la modalità protetta;
- stabilisca che il resistente contribuisca al mantenimento ordinario del figlio con il pagamento di € 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- il sia ammonito a cessare e a non ripetere le condotte descritte in atti e più in generale a evitare ogni comportamento che possa arrecare disagio a e, se del caso, sia condannato a risarcire i danni provocati a minore e alla madre, quantificati in 20.000,00;
- in via istruttoria, sia ordinato ex art. 210 c.p.c. a e/o ' l'acquisizione della documentazione afferente i compensi percepiti dal signor dal 2016 a oggi e i giorni di servizio espletati; acquisire ex art. 213 c.p.c. dall'INPS di l'informativa dell'accertamento ispettivo subito dal resistente e dall'ASP di i *bonus* percepiti dallo stesso.

Con memoria autorizzata depositata il 29 ottobre 2018 il resistente ha concluso chiedendo che:

- il Collegio imponga ai Servizi Sociali di la nomina di un Coordinatore genitoriale come suggerito dal C.T.U., con il compito di svolgere le funzioni di valutazione e decisione durante i fine settimana, con ordine allo stesso di relazionare periodicamente ai Servizi Sociali di (competenti per la residenza del signor) e di (competenti per la residenza della signora);
- sia disposto che gli incontri tra i padre e il figlio seguano il seguente calendario: **1)** per quattro incontri il signor possa vedere a settimane alterne nei giorni sia di sabato che di domenica dalle 10,00 alle 14,00, pranzando con lui; in questa fase il coordinatore o una persona dallo stesso indicato seguano la coppia padre/figlio; **2)** dopo questo periodo, in caso di positiva relazione del coordinatore, per altre quattro volte possa prendere con sè il bambino alla mattina e riportarlo alla sera, senza l'osservazione del coordinatore; **3)** all'esito di tale seconda fase lo possa tenere dalla mattina del sabato alla sera della domenica, a fine settimane alterne e senza controlli.

Nelle memorie del 15 e 16 novembre 2018 le parti hanno contestato le considerazioni di controparte e ribadito le proprie conclusioni.

2. Ciò posto in fatto, va preliminarmente sottolineato che nel corso del presente procedimento, con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna il 19/29 maggio 2017, è stato condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia perpetrato dall'ottobre 2014 all'11 ottobre 2016 aggravato per essere stato commesso alla presenza del figlio minorenne (artt. 572, 61 n. 11 c.p.), alla pena di anni due di reclusione, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche a causa del precedente specifico annoverato dall'imputato e dell'assenza di resipiscenza.

Inoltre, con decreto emesso dal G.U.P. del Tribunale di Bologna il 12 luglio 2017 lo stesso è stato rinviato a giudizio per il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) commessi dal gennaio 2017 a danno della signora

Infine, il è indagato per ulteriori condotte persecutorie poste in essere dal mese di giugno al 18 settembre 2017.

3. Prima di passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio, si profila opportuno riportare brevemente le osservazioni e le considerazioni del C.T.U..

Il dott. -all'esito di vari colloqui con le parti, con i genitori delle stesse, con la sorella della signora , con gli operatori dei Servizi Sociali di - ha evidenziato che:

- la dott.ssa , assistente sociale responsabile dei Servizi di ha riferito che i rapporti sia tra il signor e la signora , sia tra i rispettivi nuclei familiari sono difficili e caratterizzati da "*forte tensione e diffidenza*"; ha aggiunto di "*avere sempre operato sotto forti pressioni di entrambi gli avvocati delle parti e di avere cercato di venire incontro alle esigenze del bambino*"; ha puntualizzato altresì che la signora e i suoi familiari non sono mai stati pressanti o richiedenti con il servizio, pur essendo persone conosciute in paese;
- dai colloqui con gli ex conviventi è risultata evidente "*una forte contrapposizione tra i due, compatibile con le rispettive tematiche riportate, in cui la figura del bambino rimane lievemente sullo sfondo a favore dell'enunciazione dei timori da parte della madre e dei diritti calpestati da parte del padre. Il padre, in un contesto di mutevole equilibrio emotivo, presenta una gamma di reazioni che va dalla collaborativitá alla mestizia ma anche a una certa aggressivitá verbale con tratti di minacciosità. La madre presenta un quadro emotivo tendenzialmente post-traumatico, i cui tratti più salienti sono un certo grado di ansia anticipatoria, controfobica, ma anche una spinta reattiva accusatoria*";
- nessuno dei due genitori evidenzia elementi psicopatologici riferibili a una patologia psichiatrica codificabile;
- peraltro, "*il signor presenta "aspetti di fragilità e scarsa capacità di contenimento emotivo, con tratti relazionali di vittimismo e talvolta di più o meno velata aggressività, declinata in forma diretta o allusiva. Nei colloqui ha mostrato tendenza alla negazione o minimizzazione di sue passate responsabilità, come*

principale difesa inconscia. La rappresentazione del figlio è stata soddisfacente per ricchezza evocativa e investimento, anche se gli aspetti vittimistici e recriminativi, cioè autocentrati, hanno avuto una parte significativa nel contesto della descrizione. Anche dalle evidenze riportate nelle relazioni sugli incontri protetti egli ha dimostrato globalmente sufficiente attenzione, tatto e capacità di interagire in una situazione sicuramente difficile";

- dal canto suo "*la madre presenta un assetto psicoemotivo compatibile con uno stato post-traumatico, caratterizzato da fragilità emotiva in forma diffusa e controfobica rispetto all'altro genitore alla sua presenza, ansia anticipatoria e visibile alterazione dell'umore e del livello dell'ansia alla rievocazione di fatti salienti della loro relazione. E' anche presente una quota difensiva di stampo reattivo nella valutazione dell'altro sia come compagno che come padre. Ciò non ha ostacolato la signora dal dimostrare in diversi casi la sua buona volontà, non ultimo nella disponibilità a variare eventualmente il luogo degli incontri protetti, qualora ne fosse stato eventualmente disposto lo spostamento a La signora dichiara essenzialmente il suo bisogno di essere rassicurata che il signor sia capace di comportarsi con il figlio in modo diverso da quanto fece con lei (naturalmente il CTU si rifà in questo senso alle notizie agli atti). Ha descritto il figlio con ricchezza di rappresentazione e investimento affettivo convincente. Nella gestione dei colloqui del padre con il figlio, vissuti con grande patema è sembrata capace, dopo i primi momenti, di comportarsi in modo rispettoso e abbastanza facilitante*";

- per entrambi i genitori non sono stati evidenziati elementi di preoccupazione nel rapporto diretto di ciascuno con il figlio ed "*entrambi dimostrano profondo e credibile affetto, tenerezza e capacità di interagire con lui in modo adeguato*";

- tuttavia, è "*presente un elemento di pregiudizio per il bambino che accomuna i due genitori, seppure partendo da tematiche e da evoluzioni comportamentali diverse. Poichè entrambi i genitori sono molto coinvolti in una rappresentazione negativa dell'altro globalizzante, poichè inoltre non sono stati ravvisati dai colloqui con i rispettivi parenti elementi suggestivi di possibilità di aiuto nel senso di un'attenuazione di tali vissuti, per il minore esiste un evidente problema di poter accedere con serenità a una buona bigenitorialità*"; inoltre, è "*altamente probabile che il piccolo possa sentire che più o meno chiaramente, in forma verbale o non, volutamente o non, il genitore assente possa essere attaccato o dispregiato (qualunque dei due, ma al momento il problema verte maggiormente nel contesto materno, non esistono al momento elementi predittivi che portino a pensare che ciò non possa accadere anche nel contesto paterno quanto presente il bambino)*".
Rispondendo a un'osservazione del C.T. di parte il dott.
ha puntualizzato che il rischio che il genitore assente sia attaccato dall'altro allo stato è più presente per la signora solo a causa del maggior lasso di tempo che ella trascorre con il bambino;

- a suo giudizio, "*si può ipotizzare con un buon grado di probabilità che gli episodi ascritti alla coppia in cui il sig. abbia presentato reazioni violente, compatibili come reazioni a cortocircuito rispetto a una fragilità psicoemotiva di*

contenimento di emozioni e angoscia, possono avere riguardato la dinamica tra i due adulti e solo eventualmente coinvolto involontariamente il piccolo in forma indiretta. ...omissis... *al momento non sono stati riscontrati elementi suggestivi di un pericolo di reazioni violente che pregiudichino il rapporto del padre con il figlio. Ne risulta che da un punto di vista della relazione fra gli adulti è opportuno che la coppia genitoriale rispetti in criterio di rigida separatezza e non s'incontri. Riguardo la relazione del padre con andrà approntato un dispositivo che vigili e controlli sulla qualità della relazione padre-figlio mentre essa viene progressivamente liberalizzata e aumentata quantitativamente. Nell'obiettivo di tutelare l'interesse del minore in questione i due genitori, partendo dalla loro drammatica storia di coppia, dovrebbero divenire capaci di distinguere il passato dal presente e dal futuro che li riguarderà come co-genitori del loro figlio: come coppia 'coniugale' sarà bene che non abbiano contatti, almeno per il presente e per un prossimo futuro, come genitori dovranno invece imparare a comunicare rispettosamente per amore del figlio, non fosse che per le <comunicazioni di servizio>*";

- in conclusione, "*al momento quindi non si riscontrano elementi ostativi alla ripresa dei rapporti tra il figlio e il padre, per cui l'obiettivo è giungere alla massa in pratica delle disposizioni del Decreto del 12-28.09.2017, pensando ad un eventuale ulteriore futuro ampliamento con un pernottamento per arrivare ad un week-end intero con il padre, secondo criteri di ponderata progressività e attraverso un continuo monitoraggio degli incontri attraverso una funzione 'terza' dotata di potere decisionale*".

- alla luce delle sopra riportate considerazioni, il C.T.U. ha suggerito che:

- il bambino sia affidato ai Servizi Sociali di ;
- questi ultimi designino un coordinatore genitoriale competente in psicologia, sotto la sui direzione e osservazione avvengano gli scambi del bambino;
- sia predisposto un progetto che preveda un primo blocco di quattro incontri da organizzare il sabato e la domenica a fine settimana alternati dalle 10,00 alle 14,00 dopo pranzo alla presenza del coordinatore o di una persona di sua fiducia; in caso di esito positivo di queste prime visite, una seconda serie di altri quattro incontri dalla mattina alla sera senza osservazione diretta; qualora anche in tale ipotesi l'esito sia favorevole il bambino stia con il padre per l'intero fine settimana senza controlli; in seguito, si potrà organizzare la permanenza nel corso delle festività e delle vacanze;
- dato il persistente problema dell'ostacolo per la bigenitorialità dovuto alle circostanze sopra evidenziate, i Servizi Sociali di e organizzino per ciascuno dei genitori separatamente un percorso di aiuto alla genitorialità con particolare attenzione al tema della facilitazione alla bigenitorialità e alla necessità che ciascuno passi da un aspetto proiettivo di attribuzione di colpa all'altro a un più ragionevole ed elaborativa riflessione sulle proprie responsabilità.

4. Passando ora all'esame del merito delle questioni devolute all'attenzione del Collegio, va premesso che vanno condivise le considerazioni del C.T.U. in merito all'affidamento, allo stato, di ai Servizi Sociali di

Invero, pur dovendosi sottolineare che le situazioni dei signori e non sono equiparabili, nondimeno entrambi risultano attualmente connotati da gravi criticità, che portano a concludere che allo stato il regime di affidamento maggiormente tutelante per il minore sia quello ai Servizi.

E invero, se il signor è caratterizzato da una scarsa capacità di autocontenimento e da aggressività, la signora (alla quale va riconosciuto di avere certamente favorito la facile e buona ripresa dei rapporti tra il padre e il figlio, che non avrebbe avuto luogo senza la collaborazione del genitore con la quale › passa la maggior parte del suo tempo) presenta a sua volta una fragilità emotiva diffusa e controfobica rispetto al resistente, con una visibile alterazione dell'umore e del livello di ansia alla rievocazione degli episodi salienti della relazione con lui. Sebbene questo assetto psicoemotivo della ricorrente sia, secondo il condivisibile giudizio del C.T.U. compatibile con uno stato post-traumatico, allo stato appare maggiormente tutelante per il minore un affidamento ai servizi sociali, anche allo scopo di favorire una normalizzazione dei rapporti tra i genitori, tramite la riduzione delle occasioni di contrasto e l'attribuzione di un ruolo di decisione, di controllo e di vigilanza a un'autorità terza.

In ogni caso, entrambe le parti vanno invitate a intraprendere, autonomamente l'uno dall'altra, il percorso di sostegno alla genitorialità.

Il Collegio non ritiene invece opportuna la nomina di un coordinatore genitoriale. Invero tale figura non è prevista normativamente e andrebbe a sovrapporsi ai Servizi affidatari, duplicando i centri decisionali e di fatto aumentando le possibilità di contrasti.

Va confermato il collocamento presso la madre, atteso che tale assetto fino ad ora ha avuto un esito soddisfacente.

Allo stato va disposto che il signor possa vedere e incontrare suo figlio - alla presenza di un educatore indicato dai servizi sociali e in un luogo stabilito da questi ultimi- a fine settimana alternati nei giorni di venerdì dalle 15,00 alle 17,00 (qualora possa godere di un pomeriggio di ferie) e di sabato dalle 10,00 alle 14,00 (in questo caso con diritto di pranzare con lui). La scelta del venerdì in luogo della domenica -pur nella consapevolezza del disagio che tale scelta comporta per il resistente- è stata resa necessaria dal fatto che in quest'ultimo giorno i servizi sociali hanno dimostrato di non essere in grado di assicurare il diritto di visita.

Ai servizi affidatari, va devoluto il compito di vigilare sul buon andamento delle visite, con facoltà di cambiarne le modalità esecutive (anche stabilendo che il padre possa incontrare il figlio senza la presenza di un operatore), di aumentarne o diminuirne la frequenza e gli orari, o anche di sospenderle qualora si rivelino pregiudizievoli per il bambino.

Va infine disposto l'obbligo a carico della signora di consentire al padre di contattare il figlio tramite telefono o "skype" tutti i giorni tra le 18,30 e le 19,30,

onde permettere la creazione e il rafforzamento di un rapporto costante e confidenziale tra ed entrambi i genitori.

Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del signor per il mantenimento del figlio va evidenziato che:

- dalle denunce dei redditi relative al 2015, 2016 e 2017 emerge che la signora , insegnante di scuola elementare, ha percepito per quei periodi di imposta redditi netti pari rispettivamente a € 17.292,00, a € 14.286,00 e a € 18.564,00, oltre, in tutti e tre gli anni, a € 960 di *bonus*; ella non ha spese di locazione, ma a partire dal gennaio 2019 comincerà a rimborsare un mutuo già contratto per la ristrutturazione dell'abitazione sua e del figlio con rate di € 355,00 mensili; non può essere invece preso in considerazione ai fini che ci occupano il finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura, non essendo dimostrato che si tratti di un bene necessario per le esigenze di vita della ricorrente e del figlio;
- dal canto suo, il signor ha ammesso di guadagnare circa € 1.150,00/1.200,00 al mese, oltre a complessivi € 800 circa di tredicesima e quattordicesima), pur avendo denunciato, per gli ultimi tre anni, redditi netti inferiori, pari rispettivamente a € 10.062,00, a € 10.123,00 e a € 11.961,00, oltre a € 960 di bonus per ogni periodo di imposta; è inoltre pacifico che lavora come cameriere a chiamata a ; non è inoltre credibile che ospiti gratuitamente nel suo appartamento (per il quale ha pattuito un canone di locazione di € 400,00) . e in ogni caso, se anche lo facesse tale scelta non può avere un'incidenza negativa sul figlio;
- va inoltre considerato che:
  - il signor contribuisce per ora molto limitatamente al mantenimento diretto del figlio;
  - ha tuttavia notevoli spese di viaggio, poiché per due fine settimana al mese deve recarsi in Puglia per fare visita a e che tali trasferte riducono il numero di serate in cui può lavorare a

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni -che offrono un panorama chiaro ed esaustivo delle condizioni economiche e reddituali delle parti e rendono superflui gli ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente- appare congruo determinare il contributo a carico del signor per il mantenimento ordinario del figlio in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Da ultimo, va respinta la domanda di ammonimento del resistente e di condanna del medesimo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per i danni provocati alla signora e al minore con il suo comportamento.

Da un lato, infatti, non risulta dimostrato che il abbia cagionato al figlio un concreto pregiudizio. Dall'altro lato, poi, non vi è la prova di attuali inadempimenti del resistente ai suoi doveri genitoriali che impongano il suo ammonimento ai sensi dell'art. 709 ter c.c..

5. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la reciproca soccombenza, mentre quelle di C.T.U. -poste a carico della ricorrente e del resistente in solido tra loro- sono state liquidate come da separato decreto.

P.Q.M.

definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,

affida ai Servizi Sociali territorialmente competenti (da individuarsi in quelli di i);

colloca il minore presso la residenza materna;

dispone che il signor possa vedere e incontrare suo figlio -alla presenza di un educatore indicato dai servizi sociali e in un luogo stabilito da questi ultimi- a fine settimana alternati nei giorni di venerdì dalle 15,00 alle 17,00 e di sabato dalle 10,00 alle 14,00 (in quest'ultimo giorno con diritto di pranzare con lui);

pone a carico della signora l'obbligo di consentire al padre di contattare il figlio tramite telefono o "skypee" tutti i giorni tra le 18,30 e le 19,30;

demanda ai servizi affidatari il compito di vigilare sul buon andamento delle visite, con facoltà di cambiarne le modalità esecutive (anche stabilendo che il padre possa incontrare il figlio senza la presenza di un operatore), di aumentarne o diminuirne la frequenza e gli orari, o anche di sospenderle qualora si rivelino pregiudizievoli per il bambino;

- con decorrenza dalla domanda, **pone** a carico del signor l'obbligo di corrispondere in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile complessiva di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
- con decorrenza dalla domanda, **pone** a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre in misura pari al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse di , ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, e in particolare:

<u>spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia</u>:

a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali,

precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. li tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
compensa integralmente le spese di lite;
pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 dicembre 2018

Il Giudice relatore	Il Presidente
dott.ssa Silvia Migliori	dott.ssa Matilde Betti